

TRIBUNALE DI TREVISO

Nel procedimento per Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22
L689/1981 ((violazione codice strada) R.G.

promosso con ricorso/atto di citazione

da: COMUNE DI

contro:

Oggi 03/11/2016 ad ore 10.04 dinanzi al Giudice

sono comparsi per il ricorrente Comune di 1 l'avv. , per
l'appellato l'avv. .

Le parti si riportano ai rispettivi atti concludendo in conformità.

L'avv. dimette, anzi esibisce documentazione da cui emerge la
distinzione tra l'omologazione e l'approvazione dell'autovelox nonché
normativa relativa.

L'avv. si oppone richiamando quanto già dedotto in atti sul
punto.

Il Giudice invita le parti alla discussione e decide la causa come da
sentenza con motivazione contestuale.

Il Giudice

Dott.ssa



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO

I[^] SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. Sent.

N. 4

N. Cron.

N. Rep.

Oggetto: Appello
avverso la sentenza
del Giudice di Pace di
Treviso.

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice,
Dott.ssa _____, all'udienza del 3.11.2016, esaurita la
discussione ed udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nella causa civile di primo grado di ruolo generale n.4592/2015
dell'anno 2015 del Tribunale di Treviso e promossa

DA

COMUNE DI _____ *n persona del Sindaco pro tempore avv.to*

_____, con gli avv.ti /

_____, dell'Avvocatura Civica del Comune di _____ e domiciliato
presso in Treviso presso la sede municipale Palazzo Ca' Susegana
come da mandato al ricorso in appello.

-APPELLANTE-

CONTRO

_____, con l'avv.to _____ con domicilio eletto
presso lo studio dello stesso in Treviso come a margine della memoria
di costituzione.

-APPELLATO-

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Treviso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dati per conosciuti i motivi di appello dedotti dal Comune di Treviso, le argomentazioni difensive e le ragioni addotte da
osserva: l'appello è destituito di fondamento e va respinto per le ragioni di cui appresso.

Con la pronuncia n.113/2015 la Corte Costituzionale ha stabilito che : “

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 45, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. La disposizione censurata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza di legittimità - nel senso, cioè, di esonerare i soggetti utilizzatori dall'obbligo di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura delle apparecchiature impiegate nella rilevazione della velocità - collide con il principio di razionalità, sia nel senso di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza, sia nel senso di razionalità formale, cioè del principio logico di non contraddizione”.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.25125/2015, già ricordata dall'appellato, ha, altresì, evidenziato che per effetto della suddetta pronuncia *“tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (cd. AutoveloX) devono essere periodicamente tarate per verificare il loro corretto*

funzionamento che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e o di conformità”.

Ne consegue che l'accertamento eseguito in data 6.4.2013 a mezzo l'apparecchiatura Autovelox 105/SE matr. 937895 con cui è stata elevata la contravvenzione all'appellato, deve considerarsi invalido perché eseguito sulla base di una apparecchiatura sottoposta a revisione solo il 30.1.2012, quindi oltre un anno prima dell'accertamento dell'infrazione di cui è processo, in spregio alla prescrizione contenuta nel manuale dell'utilizzo dello stesso Autovelox che prevede affinché l'apparecchiatura possa ritenersi conforme nel tempo ai requisiti per l'utilizzazione, debba essere sottoposta ogni anno a taratura.

Se è pur vero che la Suprema Consulta nello stabilire l'illegittimità costituzionale dell'art.45 comma 6 del cds non ha indicato quale debba essere la cadenza temporale degli interventi di taratura, è evidente che per questo è necessario fare riferimento alla norma tecnica che disciplina l'impiego dell'apparecchiatura per cui nel caso di specie, la scadenza annuale deve considerarsi vincolante, risultando del tutto arbitrario ed immotivatamente discrezionale ogni valutazione su di un lasso di tempo anche di poco superiore all'anno, senza sottacere che tale rilievo, così prospettato, potrebbe integrare un motivo o comunque una allegazione nuova non consentita e in quanto tale inammissibile.

Parimenti inammissibile è la produzione operata dal Comune appellante (cfr. doc.2) da cui risulterebbe che l'Autovelox utilizzato per la rilevazione sarebbe stato sottoposto a taratura in data 24.10.2012, infatti, trattasi, all'evidenza, di nuovo documento che l'appellante

avrebbe potuto pacificamente allegare nel giudizio di primo grado la cui produzione è inibita a mente dell'art.345 III comma cpc.

Parimenti destituita di fondamento è anche la censura relativa all'inammissibilità dell'esperimento giudiziale, infatti, a prescindere dalla richiesta della parte, trattasi di un anomalo mezzo di prova in qualche modo avvicicabile alla Ctu che rientra tra i poteri ufficiosi del giudice e pertanto non soggetto alle preclusioni di legge.

Il carattere assorbente relativo all'indicato motivo di gravame, rende superflua la trattazione di quelli ulteriormente dedotti.

In ordine alle spese di lite la novità rappresentata dalla pronuncia della Corte Costituzionale successiva alla decisione del Giudice di Pace, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, mentre si dà atto che ricorrono le condizioni ex art.13 comma 1 quater introdotto dall'art.1 comma 17 della L.n.228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa in grado di appello promossa con ricorso tra le parti in premessa indicate, definitivamente pronunciando, respinta e disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,

1)Rigetta l'appello e per l'effetto conferma in toto la sentenza la sentenza n.418/2015 del Giudice di Pace di Treviso del 2.4.2015.

2)Spese di lite compensate.

3)Si dà atto che ricorrono le condizioni ex art.13 comma 1 quater introdotto dall'art.1 comma 17 della L.n.228/2012 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Treviso 3.11.2016

Il Tribunale in composizione monocratica

Dott.ssa